

# REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Allegato A) alla Deliberazione C.U. n. 28 del 21-11-2017

Titolo I - Norme generali.....	
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	
Art. 2 - Finalità ed obiettivi.....	
Art. 3 - Definizioni.....	
Art. 4 - Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.....	
Art. 4 bis - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate .....	
Art. 4 ter - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco.....	
Art. 5 - Autorizzazione per l'esercizio di sala giochi.....	
Art. 6 - Requisiti morali.....	
Articolo 7 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni.....	
Articolo 8 - Revoca, decadenza, sospensione.....	
Articolo 9 - Utilizzo degli apparecchi e prescrizioni di esercizio.....	
Articolo 10 - Informazione al pubblico.....	
Titolo II - Norme specifiche in materia di sale giochi.....	
Art. 11 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi.....	
Art. 12 - Provvedimento autorizzatorio.....	
Art. 13 - Caratteristiche dei locali.....	
Art. 14 - Domanda per l'apertura di sala giochi e relativi allegati.....	
Art. 15 - Trasferimento di sede.....	
Art. 16 - Subingresso.....	
Art. 17 - Variazione di superficie e cessazione.....	
Art. 18 - Orari.....	
Titolo III - Apparecchi da intrattenimento.....	
Art. 19 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.....	
Art. 20 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni.....	
Titolo IV - marchio slot freE-R".....	
Art. 21 - Condizione per il rilascio del marchio "slot freE-R".....	
Art. 22 - Adesione al marchio "slot freE-R".....	
Art. 23 - Incentivi all'adesione al marchio "slot freER".....	
TITOLO V - Sanzioni - Norme transitorie e finali.....	
Art. 24 - Sanzioni.....	
Art. 25 - Norme finali.....	

## **Titolo I - Norme generali**

### **Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. In specifico il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";

b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

3. Sono oggetto del presente Regolamento, nelle more delle disposizioni del presente documento nonché per quanto di stretta competenza dell'Unione, tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS

5. Non sono oggetto del presente Regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
- il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

6. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di

gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art. 2 - Finalità ed obiettivi**

1. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e decoro cittadino.

2. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.

3. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento tengono conto, in modo particolare, dei seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

## **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06/05/1940 n. 635)

b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;

c) giochi leciti: si considerano tali:

- i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
  1. apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
  2. AWP (SLOT e NEW SLOT) apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modifiche;
  3. VIDEO LOTTERY TERMINAL apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modifiche, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
  4. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
  5. Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili ;
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili ;
- stabilimenti balneari;
- alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ;
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita;

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.lgs.n. 114/98 e successive modifiche;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

l) area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l' Ufficio dell'Unione competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

m) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Presidente dell'Unione di Comuni, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

n) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;

o) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

p) marchio "Slot freE-R": il marchio rilasciato agli esercenti, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

q) Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

r) GAP: Gioco d'azzardo patologico;

#### **Art. 4 - Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.**

1. Ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27.07.2011, sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111 , adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 4 agosto 2006 n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi "attività di gioco esclusiva", presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempre ché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

- a) punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- b) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

- a) bar ed esercizio assimilabile;
- b) ristorante ed esercizio assimilabile;
- c) stabilimento balneare;
- d) albergo o esercizio assimilabile;
- e) edicole;

f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei Decreti Direttoriali vigenti con le relative modifiche successive approvate dall' AAMS.

#### **Art. 4 bis - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale;
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico,

nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 4 ter del presente Regolamento.

#### **Art. 4 ter - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.
3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica. L'inserimento dei punti esercizi di gioco nella mappa ed i successivi aggiornamenti che non rappresentano una modifica sostanziale del suddetto piano potranno essere approvate con determina dirigenziale del settore competente in materia.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre ai competenti uffici dell'Unione a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

## **Art. 5 – Autorizzazione per l'esercizio di sala giochi**

1. Come specificato al precedente art. 3, ai sensi del presente regolamento per sala giochi s'intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme normativamente stabilite, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S, nonché apparecchi automatici da trattenimento .

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931 n.773 e dell'art.19, punto 8, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, l'apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti, sale attrazioni ed attività similari è subordinata al rilascio di autorizzazione rilasciata dal competente settore dell'amministrazione comunale.

3. L'esercizio dell'attività di sala giochi è disciplinato oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635, dal presente regolamento, nonché dalle specifiche disposizioni normative statali vigenti in materia.

## **Art. 6 - Requisiti morali**

1. Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui al precedente art. 1 del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. n. 159 del 6/09/2011 (antimafia).

## **Articolo 7 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di sala giochi e le S.C.I.A. di cui all'art. 19 della L. n.241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed al locale in essa indicati;

2. determina l'efficacia della S.C.I.A. o dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso e l'esposizione al pubblico della tabella dei giochi proibiti.

3. l'autorizzazione, la S.C.I.A. di installazione di apparecchi, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

## **Articolo 8 – Revoca, decadenza, sospensione**

1. Le autorizzazioni sono revocate se:

- a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione pubblica locale, sospende l'attività per un periodo superiore a 30 giorni;



d) l'esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;

e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;

f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S.;

2. le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. perdono la loro efficacia d'ufficio se:

a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. ;

c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. le S.C.I.A. e le autorizzazioni, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse;

4. ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata;

5. le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 10 comma 6 del presente regolamento;

6. ai sensi dell'art. 110 comma 10, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art 110 T.U.L.P.S è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/91, è revocata con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77 e successive modifiche.

7. Le autorizzazioni sono revocate se non rispettano le disposizioni di cui all'art. 4 ter del presente regolamento.

8. le S.C.I.A. perdono la loro efficacia se non rispettano le disposizioni di cui all'art. 4 ter del presente regolamento.

## **Articolo 9 – Utilizzo degli apparecchi e prescrizioni di esercizio**

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare i seguenti divieti:

a) l'utilizzo dei giochi pubblici, quando consentono una vincita in denaro, ai minori di anni diciotto, ai sensi del commi 20 -21, art. 24, del D.L. 6.07.2011 n. 98 e con particolare riferimento al comma 22 per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ;

b) l'ingresso e la permanenza nella sala giochi ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.

2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.

3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/07/2011, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d.

Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni .

Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura;

4. Il gestore, nelle aree separate nelle quali sono collocati gli apparecchi con i giochi vietati ai minori di anni 18 ( in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori), deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati in modo che il gestore possa garantire una sorveglianza diretta tale da garantire il rispetto di divieto del gioco per i minori. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

8. Per quanto concerne le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, si rimanda a quanto disposto dal D.l. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito in L. n. 189 dell'8 novembre 2012, con particolare riferimento all'art 7 comma 5° del citato D.L. .

9. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico previsto dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2013 e s.m. e i., a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

## **Articolo 10 – Informazione al pubblico**

1. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre, ai sensi dell'art n. 6 comma 5 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2013: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza.

2. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 9 con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 1 ;

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi almeno in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 ai sensi art. 24, del D.L. 6.07.2011 n. 98, commi 20-22 e s.m. e i;

5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione delle T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica locale e la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90;

6. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal questore e vidimata dal Presidente dell'Unione o suo delegato;

7. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

8. Per quanto concerne i contenuti pubblicitari, fermo restando quanto previsto dall'articolo [7, commi da 4 a 5](#), del [decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2012, n. 189](#), e fermo il divieto di pubblicità di cui all'articolo [4, comma 2](#), della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, si rimanda ai principi previsti dalla [raccomandazione 2014/478/UE](#) della Commissione del 14 luglio 2014 e ai criteri emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.

10. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

## **Titolo II - Norme specifiche in materia di sale giochi**

### **Art. 11 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi**

1. Come specificato al precedente art. 5 l'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è assoggettata ad Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/77;

2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a rilascio di una nuova Autorizzazione;

3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a S.C.I.A. ai sensi dell'art.19 della L. 241/90 e s.m. e i.

### **Art. 12 – Provvedimento autorizzatorio**

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

### **Art. 13 - Caratteristiche dei locali**

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché del vigente Regolamento urbanistico edilizio, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche secondo quanto disposto dal vigente citato R.U.E;

- b) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, almeno uno riservato al pubblico ed uno riservato al titolare e/o personale di servizio. Il servizio igienico riservato al pubblico deve essere accessibile ai portatori di handicap.
- c) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;
- d) garantire il rispetto delle disposizioni sull' inquinamento acustico anche mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico quando previsto nei casi determinati dalle norme vigenti in materia;
- e) garantire l' assenza di comunicazione con un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale.
- f) rispettare le disposizioni di cui agli art. 4 bis e art. 4 ter del presente regolamento.

#### **Art. 14 – Domanda per l'apertura di sala giochi e relativi allegati**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta e trasmessa utilizzando la piattaforma telematica in uso allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione di Comuni Valli e Delizie ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.

2. la domanda dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazione per le sale di cui al precedente art. 13;

3. alla domanda dovranno essere allegati:

- a) gli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità con destinazione d'uso specifica;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, a cura di un tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- c) dichiarazione di messa a norma di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- d) dichiarazione relativa al rispetto della norme in materia di certificato di prevenzione incendi ovvero documentazione relativa ai procedimenti previsti per tale materia nel caso in cui l'attività rientri fra quelle soggette;
- f) dichiarazione relativa al rispetto dei limiti acustici disposti dalle norme vigenti in materia ovvero presentazione di relazione previsionale acustica nei casi previsti dalle norme di specie;
- g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- h) eventuale ulteriore documentazione indicata dal sistema telematico dovuta da aggiornamenti e/o semplificazione della normativa di settore.

#### **Art. 15 – Trasferimento di sede**

1. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati al precedente art. 14 .

## **Art. 16 – Subingresso**

1. Il subingresso è soggetto ad autorizzazione da preventiva da presentarsi telematicamente attraverso il portale di SUAP.

A tale procedimento devono essere allegati:

- a) copia dell'atto registrato di subingresso ;
- b) documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali.

2. il subingresso con modifica dei locali è sottoposto a procedimento di autorizzazione con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche gli estremi del titolo abilitativo edilizio di agibilità qualora previsto dopo l'intervento.

3. il subingresso con modifica al lay-out degli apparecchi è sottoposto a procedimento di autorizzazione con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:

- a) nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature, se previsto;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, a cura di tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. .

4. come disposto dall'art. 12 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## **Art. 17 – Variazione di superficie e cessazione**

1. La S.C.I.A. per la variazione di superficie del locale destinato ai giochi e al pubblico di una sala giochi, dovrà presentarsi telematicamente attraverso il portale di SUAP

2. la S.C.I.A. , in via generale, deve contenere:

- a) le generalità del titolare dell'attività;
- b) la dichiarazione che siano rispettate le norme igienico sanitarie;
- c) la dichiarazione che siano rispettate le norme del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
- d) la dichiarazione che siano rispettati i limiti di livello acustico previste dalle norme vigenti in materia;
- e) la dichiarazione che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 comma 6 siano collocati in aree specificatamente dedicate.
- f) eventuale ulteriore documentazione indicata dal sistema telematico dovuta da aggiornamenti e/o semplificazione della normativa di settore.

3. La cessazione deve essere comunicata attraverso la piattaforma telematica, entro 30 giorni dall'effettiva chiusura dell'esercizio.

## **Art. 18 - Orari**

1. L'orario di esercizio delle sale giochi e del funzionamento degli apparecchi da gioco lecito, è disciplinato con apposita ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente.

### **Titolo III - Apparecchi da intrattenimento**

#### **Art. 19 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.**

1. Negli esercizi pubblici già in possesso di "licenze" di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 ed 88 del T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile installare apparecchi da intrattenimento, di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché il Decreto Direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011, e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

2. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto;

3. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio.

#### **Art. 20 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni**

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che:

a) venga presentata S.c.i.a. ai sensi dell'art. 19 della L.n. 241/90 e s.m. e i., telematicamente attraverso il portale di SUAP.

b) l'installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato vigente;

c) il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività.

### **Titolo IV – marchio slot freE-R"**

#### **Art. 21 – Condizione per il rilascio del marchio "slot freE-R"**

Possono aderire al marchio regionale Slot freE-R quelle attività che non ospitano apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro, come di seguito specificato:

a) attività che non hanno mai attivato le procedure per installare apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;

b) attività già in possesso di idonei titoli autorizzatori, che scelgono di non attivare la procedura di collegamento telematico attraverso AAMS e di conseguenza di non installare apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;

c) attività che abbiano disinstallato gli apparecchi;

d) attività che non ospitino al proprio interno i c.d. "Totem telematici" per il collegamento ai siti internet di gioco che permettono vincite in denaro.

### **Art. 22 - Adesione al marchio "slot freE-R"**

La dichiarazione di adesione alle condizioni per il rilascio del marchio "slot freE-R" deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive che cura l'istruttoria e provvede a rilasciare il marchio.

### **Art. 23 – Incentivi all'adesione al marchio "slot freER"**

L'Unione al fine di agevolare l'adesione al marchio di cui al presente titolo, può individuare incentivi a favore degli esercizi che decideranno di aderire al marchio e conserveranno i requisiti del medesimo. Tali incentivi, nelle more delle norme di legge, saranno aggiuntivi rispetto a quelli già individuati dalla Regione Emilia Romagna.

## **TITOLO V – Sanzioni – Norme transitorie e finali**

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S.;
2. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 80 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio;
4. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidivo, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/81, è revocata.
5. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

### **Art. 25 – Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.